

Versione anonimizzata

Traduzione

C-637/19 - 1

Causa C-637/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale:

Data di deposito:

27 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia)

Data della decisione di rinvio:

20 agosto 2019

Ricorrente:

BY

Responsabile:

CX

[omissis]

Giudice del rinvio

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Svea, competente in materia di brevetti e commercio, Svezia)

(...) Stoccolma, Svezia

(...)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BY

Convenuto: CX

(...)

Oggetto: tra le altre, violazione del diritto d'autore

(...)

Oggetto del procedimento e fatti di causa nel procedimento a quo

- 3 Le parti nel procedimento principale sono due individui che dispongono ciascuno di un sito Internet. La presente controversia nasce dal fatto che, nell'ambito di un'altra controversia tra le parti, CX ha inviato al giudice ordinario adito, come prova, una copia di una pagina di testo, estratta dal sito Internet di BY, che comprende una fotografia. Nel procedimento di cui trattasi, BY sostiene di essere il titolare del diritto d'autore di tale fotografia e chiede che venga ordinato a CX di risarcirgli in danno sofferto [Or. 2] in primo luogo per la violazione del diritto d'autore e, in secondo luogo, per violazione della particolare tutela accordata alle fotografie. Le parti non contestano i comportamenti di CX come descritti da BY. CX, tuttavia, respinge qualsiasi responsabilità.
- 4 Il giudice di primo grado, il Patent-och marknadsdomstolen (tribunale in materia di commercio e brevetti, in prosieguo: il «PMD») ha ritenuto che la fotografia fosse protetta come un diritto connesso al diritto d'autore, vale a dire la particolare tutela accordata alle fotografie. Il PMD ha rilevato che, poiché tale fotografia è stata trasmessa al giudice quale atto processuale, la sua comunicazione può essere richiesta da chiunque, conformemente alle disposizioni di diritto costituzionale svedese in materia di diritto di accesso ai documenti. Secondo tale giudice, CX avrebbe quindi distribuito tale fotografia al pubblico ai sensi della legge svedese sul diritto d'autore. Il PMD ha peraltro ritenuto che non fosse stato dimostrato che BY aveva subito un danno. La domanda è stata pertanto respinta.
- 5 BY ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello in materia di commercio e brevetti in prosieguo: il «PMÖD»), chiedendone l'annullamento. CX contesta la necessità di una modifica della sentenza.
- 6 Il PMÖD deve, in particolare, pronunciarsi sulla questione se la trasmissione al giudice di una copia di tale fotografia come atto processuale possa costituire un illecito consistente nel mettere a disposizione [un'opera] ai fini del diritto d'autore, sotto forma di una distribuzione o di una comunicazione al pubblico, e più in particolare se si possa considerare che un giudice rientra nella nozione di «pubblico». Dinanzi al PMÖD, le parti della controversia hanno spiegato che la fotografia di cui trattasi è stata trasmessa per posta elettronica al giudice ordinario, sotto forma di copia elettronica. Qualora il PMÖD constatasse che la trasmissione di un atto processuale deve essere considerato come una forma di messa a disposizione, si porrebbe il problema dell'applicabilità delle disposizioni del diritto nazionale relative alle limitazioni del diritto d'autore nel contesto dei procedimenti giurisdizionali: v. articolo 5, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella

società dell'informazione (GU 2001 L 167, pag. 10). Tuttavia, le questioni sollevate nell'odierna domanda di pronuncia pregiudiziale del PMÖD non riguardano [Or. 3] tale limitazione del diritto d'autore.

Norme e giurisprudenza nazionali pertinenti

- 7 Gli articoli 2 e 49 bis della lagen (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upfövsrättslagen) (legge n. 729 del 1960 relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche; in prosieguo: la «legge sul diritto d'autore») sono le disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Essi recitano:

«Articolo 2

[(1)] Fatte salve le limitazioni stabilite dalla presente legge, il diritto d'autore comporta il diritto esclusivo di disporre dell'opera effettuandone la riproduzione e di renderla disponibile al pubblico, in versione originale o modificata, tradotta o rielaborata, sotto forma di un diverso onere letterario o artistico, o secondo un'altra tecnica.

[(2)] Viene considerata riproduzione qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

[(3)] L'opera è messa a disposizione del pubblico nei seguenti casi:

1. Quando l'opera è soggetta a una comunicazione al pubblico. La comunicazione al pubblico avviene quando l'opera è messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, da un luogo diverso da quello in cui il pubblico può fruire di tale opera. La comunicazione al pubblico comprende quella effettuata in maniera tale che ciascuno possa avere accesso all'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

4. La riproduzione dell'opera in vendita, in affitto o in prestito o altrimenti distribuita al pubblico.

Qualsiasi comunicazione o esecuzione di opere rivolte a una grande cerchia chiusa, in un contesto professionale, deve essere trattata come una comunicazione al pubblico o all'esecuzione pubblica, a seconda dei casi». [Or. 4]

Articolo 49a

«L'autore di una fotografia ha il diritto esclusivo di riprodurre tale fotografia e metterlo a disposizione del pubblico. Il diritto si applica indipendentemente dal fatto che l'immagine sia utilizzata nella sua forma originale o in una forma modificata e indipendentemente dalla tecnica utilizzata».

- 8 Inoltre, secondo la legge costituzionale svedese, la promozione della libertà di espressione e di informazione pluralistica comporta il diritto di accesso a documenti pubblici [capo 2, articolo 1 del tryckfrihetsförordningen (legge sulla libertà di stampa)]. Tale legge prevede altresì che qualsiasi atto processuale trasmesso a un giudice, sotto qualsiasi forma, sia un documento pubblico. Tale disposizione ha quindi l'effetto di consentire a chiunque di chiedere l'accesso ad un atto processuale trasmesso a un giudice. Tale regola di principio è tuttavia soggetta ad un'eccezione relativa alle informazioni riservate. Il principio è quindi che il diritto di accesso ai documenti riguarda anche i documenti coperti dal diritto d'autore e dai diritti connessi.
- 9 In un precedente caso, il PMÖD ha ritenuto che la trasmissione per posta elettronica a un giudice nazionale di un atto processuale costituito da un testo protetto da diritto d'autore non costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, punto (1), della legge sul diritto d'autore. Il PMÖD ha in primo luogo dichiarato che tale trasmissione costituiva effettivamente una «comunicazione» e ha poi rilevato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379, punto 41), ha dichiarato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. Il PMÖD ha quindi dedotto da tale giurisprudenza che la trasmissione dell'opera a un giudice non poteva essere considerata una comunicazione al pubblico. Esso ha considerato irrilevante, in tale contesto, il fatto che il diritto svedese accordasse un ampio diritto di accesso ai documenti in possesso delle autorità giurisdizionali [Or. 5].
- 10 In un'altra causa, lo stesso PMÖD ha ritenuto che la trasmissione a un giudice di un atto processuale comprendente una fotocopia di una fotografia, protetta come immagine fotografica ai sensi della legge sul diritto d'autore, costituisca una distribuzione non autorizzata al pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della legge sul diritto d'autore. In tale causa, la PMÖD ha fatto riferimento alla sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca (C-516/13, EU:C:2015:315, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Tale giudice ha dichiarato che da tale sentenza risulta che la nozione di «distribuzione» di cui alla direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che un'unica riproduzione sia stata trasmessa ad almeno un membro del pubblico. Detto giudice ha rilevato che la nozione di «pubblico» non era definita nella direttiva 2001/29, ma, dopo aver esaminato le diverse versioni linguistiche di tale direttiva, ha concluso che, in ogni caso, la nozione di «pubblico» implicava una netta separazione dalla sfera privata. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il giudice al quale era stata trasmessa la fotografia non facesse parte di un gruppo privato a cui appartiene anche il mittente e non potesse essere considerato un semplice intermediario in un canale di distribuzione, in quanto, indipendentemente dal suo obbligo di fornire copie delle memorie, non ci si poteva aspettare di ripercuotere le copie fisiche dei documenti ricevuti. In tal caso, il giudice ha concluso che, trasmettendo una copia della fotografia a un giudice, il mittente aveva effettuato una distribuzione al pubblico. (...)

Le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione Europea.

- 11 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 recita:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

L'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

Sulla necessità di una pronuncia pregiudiziale

- 12 L'attuale formulazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, della legge sul diritto d'autore è stata introdotta quando la direttiva 2001/29 è stata recepita nel diritto nazionale. Il testo dei paragrafi 1 e 4 corrisponde rispettivamente a quello degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Nel suo esame, il PMÖD deve quindi applicare le disposizioni della normativa svedese alla luce delle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione. Tuttavia, il PMÖD ritiene che sussista un certo grado di incertezza riguardo all'interpretazione, nel diritto dell'Unione, delle espressioni «comunicazione al pubblico» e «distribuzione al pubblico» nell'ambito della trasmissione di un'opera protetta a un giudice nella parte principale di un atto processuale. Tale incertezza riguarda la questione se un giudice possa essere considerato rientrante nella nozione di «pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29 e si pone una questione particolare per stabilire se il significato della nozione di «pubblico» sia lo stesso, sia nel caso della «comunicazione» sia in quello della «distribuzione». La giurisprudenza della Corte di giustizia non consentirebbe di rispondere a tale questione di diritto.
- 13 La nozione di «pubblico» non è definita nella direttiva 2001/29 né in altri atti di diritto derivato. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che per valutare l'esistenza di una comunicazione al pubblico è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. **[Or. 7]**. Poiché tali criteri possono essere presenti, in diverse situazioni, a livelli molto diversi, essi devono essere applicati sia individualmente sia nella loro interazione tra loro. La Corte ritiene pertanto che la nozione di «comunicazione al pubblico» debba essere interpretata estensivamente. La Corte ha inoltre già dichiarato che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un'opera e la comunicazione di quest'ultima a un «pubblico» (sentenza del martedì 31 maggio 2016, SBS Belgium, C-325/15, EU:C:2016:379, punto 37 e giurisprudenza citata).

- 14 Per quanto riguarda il secondo di tali elementi cumulativi, vale a dire la nozione di «pubblico», la Corte ha dichiarato che essa si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e implica, inoltre, un numero piuttosto elevato di persone. Da un lato, la Corte ha sottolineato, riguardo al carattere «indeterminato» del pubblico, che si tratta di rendere un'opera percepibile in modo adeguato dalla «gente in generale», vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, SCF, C-135/15, EU:C:2016:379, punto 42).
- 15 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di «distribuzione», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può dipendere dalla normativa applicabile alle operazioni in cui una distribuzione ha luogo e che, anche ai sensi di tale disposizione di tale direttiva, l'espressione «distribuzione al pubblico» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ha quindi lo stesso significato dell'espressione «messa a disposizione del pubblico mediante la vendita», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d'autore [adottata a Ginevra il 20 dicembre 1996] (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C-516/13, EU:C:2015:315, punti [22, 23 e] 25 e giurisprudenza ivi citata). Da tale sentenza risulta che, affinché vi sia una «distribuzione al pubblico», è sufficiente che l'opera protetta sia stata consegnata al pubblico. Tuttavia, in tale contesto, la Corte di giustizia non si è pronunciata sul significato della nozione di «pubblico» e non ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza relativa alla nozione di «pubblico» nel contesto di una «comunicazione al pubblico». Sebbene la Corte abbia ritenuto sufficiente **[Or. 8]** che l'opera sia stata diffusa ad un membro del pubblico, rimane il problema se, in tale contesto, l'espressione «pubblico» debba ricevere la stessa interpretazione che la Corte ha dato all'espressione «comunicazione al pubblico», vale a dire se essa debba essere interpretata uniformemente nel contesto della direttiva 2001/29.
- 16 Oltre alla giurisprudenza menzionata supra, la Corte è stata chiamata a interpretare l'espressione «comunicazione al pubblico» anche in diversi altri contesti, in particolare (i) attraverso apparecchi radiofonici e televisivi in locali pubblici, alberghi, centri benessere o di riabilitazione, (ii) attraverso link su pagine Internet per la trasmissione dal vivo di programmi televisivi e (iii) la trasmissione di segnali televisivi da emittenti televisive verso specifici distributori (v., tra le altre, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punti 42 e 47; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631, punto 196, e del 27 febbraio 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, punto 26, del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764, punti da 20 a 23, 33 e 34, e dell'8 settembre 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punti da 29 a 55). La Corte ha anche avuto l'occasione di interpretare l'espressione «distribuzione al pubblico» in modo più completo in una sentenza del 2018 (v. sentenza del 19 dicembre 2018, Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033).

- 17 Tuttavia, la Corte non si è pronunciata sull'interpretazione delle nozioni di «comunicazione al pubblico» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e di «distribuzione al pubblico» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, vale a dire nel caso in cui un'opera protetta sia stata trasmessa a un giudice nella parte principale di un atto processuale. Analogamente, come già detto, la Corte non si è pronunciata sulla questione se la nozione di «pubblico» debba avere lo stesso significato in queste due diverse situazioni. Tale questione è particolarmente rilevante nell'ambito della controversia di cui al procedimento principale, in cui il PMÖD è chiamato a valutare se, quando un documento è trasmesso a un giudice, sotto forma di documento fisico (cartaceo) o di allegato di un messaggio di posta elettronica, tale trasmissione, che ha lo stesso effetto e persegue la stessa finalità in entrambi i casi, sia una «comunicazione al pubblico» o una «distribuzione al pubblico». **[Or. 9**
- 18 Secondo il PMÖD, un fattore che contribuisce a tale incertezza è come la constatazione della Corte di giustizia secondo la quale il pubblico è «indeterminata» operata dalla Corte debba essere intesa nel caso in cui si tratti di un giudice (v. sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punto 42). Secondo il PMÖD, né il giudice né il suo personale possono essere considerati «pubblico» nel senso generale del termine, ma non possono essere considerati appartenenti ad un gruppo privato. Inoltre, anche se il numero di persone che, dopo la trasmissione, possono avere accesso ai lavori è limitato al personale giudiziario, tale numero può variare e deve essere considerato, in linea di principio, notevole. Inoltre, secondo il diritto svedese, ogni persona ha il diritto, in linea generale, di consultare un documento ricevuto da un giudice.
- 19 La risposta alle seguenti questioni è necessaria affinché il giudice del rinvio possa statuire sulla controversia principale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale:

- 20 1. Se la nozione di «pubblico» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, abbia un significato uniforme.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'ambito di applicazione della nozione di «pubblico» ai sensi delle suddette disposizioni comprenda anche un organo giudiziario:
3. In caso di risposta negativa alla prima questione,
- a) nel caso di comunicazione di un'opera protetta a un organo giudiziario, se quest'ultimo possa rientrare nell'ambito di applicazione della nozione di «pubblico»;

b) nel caso di distribuzione di un'opera protetta a un organo giudiziario, se quest'ultimo possa rientrare nell'ambito di applicazione della nozione di «pubblico».

4. Se il fatto che la normativa nazionale prevede un principio generale di accesso ai documenti pubblici in forza del quale ciascun individuo che ne faccia istanza può accedere a documenti processuali presentati all'organo giudiziario, **[Or. 10]** salvo qualora essi contengano informazioni riservate, incida sulla valutazione del problema se la trasmissione di un'opera protetta a un organo giudiziario equivalga ad una «comunicazione al pubblico» o ad una «distribuzione al pubblico».

(...)

DOCUMENTO DI LAVORO